



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



PREVIDENZA: il Siulp incontra i gruppi parlamentari

I sindacati dei Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico incontrano i Segretari del P.d.L. Alfano, del P.D. Bersani, dell'UDC Cesa ed una delegazione del FLI.

I sindacati del cartello, unitamente alle rappresentanze militari dei Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, come richiesto con la lettera del 4 aprile scorso, lo scorso 18 aprile hanno incontrato una delegazione del PDL composta dal Segretario politico Angelino Alfano e dai parlamentari Brunetta, Mantovano, Ramponi, Cantoni, Gasparri, La Russa, Santelli, Ascierio, Saltamartini, Casero, Capezzone, a seguire la delegazione dell'UDC composta dal Segretario politico Lorenzo Cesa e dai parlamentari Galletti, Rao, Serra, Bosi e De Poli.

Il giorno successivo, si è tenuto l'incontro con la delegazione del FLI composta dai parlamentari Menia, Di Biagio, Materazza e, a seguire, con la delegazione del PD composta dal Segretario politico Pierluigi Bersani e dai parlamentari Fiano, Pinotti, Rosato, Villecco.

Durante gli incontri politici le Organizzazioni Sindacali e le rappresentanze militari, nel giudicare molto negativamente lo schema di regolamento presentato dai tecnici dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia alle Amministrazioni dei Comparti, hanno rappresentato le proprie legittime e motivate ragioni, ed hanno espresso la fortissima preoccupazione per il silenzio assordante finora manifestato da tutte le componenti del

FLASH nr. 14 - 2012

- Previdenza: il SIULP incontra i gruppi parlamentari
- Assenze per esercitare il diritto di voto
- Assenze per esercitare la funzione di presidente, scrutatore nel seggio elettorale e per svolgere la funzione di rappresentante di lista
- Accompagnamento immigrati e disciplina missioni
- Canalizzazione dei pagamenti mediante conto corrente
- Siulp Catania - Fondo Pippo Basile



Governo e per la volontà d'introdurre norme che penalizzerebbero profondamente gli operatori annullando, di fatto, quella specificità introdotta con provvedimento legislativo solo pochi mesi fa.

Al riguardo i sindacati hanno fortemente sollecitato Alfano, Bersani, Cesa ed i parlamentari del FLI ad intervenire personalmente e direttamente sul Presidente Monti perché affronti immediatamente la questione dell'armonizzazione del sistema previdenziale dei Comparti interessati con particolare riferimento alla salvaguardia delle prerogative lavorative, come si erano impegnati pubblicamente a fare i Ministri Fornero, Cancellieri, Severino e De Paola a convocare le rappresentanze del Comparto Sicurezza e Soccorso Pubblico.

E' stato ulteriormente sottolineato ai tre Segretari dei partiti ed alla delegazione del FLI che sostengono politicamente il Governo Monti che lo schema di regolamento, oltre ad essere gravemente penalizzante ed offensivo della dignità professionale e del trattamento previdenziale degli operatori della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, determinerebbe gravi ed irreparabili problemi di funzionalità ed efficienza degli apparati preposti alla gestione della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico.

Nel corso della riunione è stato rappresentato chiaramente ed inequivocabilmente lo stato di fortissimo malessere, l'esasperazione e la grandissima sfiducia che cresce sempre di più ogni giorno tra tutti gli operatori della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, per questo ulteriore atto di tradimento che si consumerebbe nei loro confronti, qualora le manifestate intenzioni del Governo sulla previdenza si traducessero in un ennesimo provvedimento penalizzante, dopo i pesanti interventi già subiti negli ultimi anni in materia di trattamento economico.

I tre leader dei partiti ed il FLI che sostengono la maggioranza di governo hanno condiviso le ragioni espresse dalle parti sociali ed in particolare hanno formalmente assunto l'impegno di esercitare un intervento politico sul Governo affinché nell'emanazione del regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento venga garantita concretamente la specificità lavorativa degli appartenenti ai Comparti e le attuali sperequazioni esistenti, con particolare riguardo agli operatori dei Vigili del Fuoco e con essa la piena funzionalità degli apparati e la qualità e l'efficienza dei servizi.

Attendiamo la convocazione da parte del Ministero Fornero e, come sempre, giudicheremo, senza pregiudizio, se gli impegni assunti dai politici troveranno corrispondenza nei fatti che si verificheranno. E' stato ribadito e confermato, altresì, lo stato di agitazione della categoria proclamato già da tempo e se non saranno riviste le proposte d'intervento sulla previdenza indicate nella bozza di schema di regolamento reso noto dal Ministero del Lavoro, attiveremo ogni azione legittima possibile, anche con forme nuove ed inedite di protesta, per la tutela della categoria.

Vi segnaliamo il codice fiscale dell'Adiconsum, l'associazione consumatori di riferimento per gli iscritti SIULP, a cui poter destinare il 5x1000



Assenze per esercitare il diritto di voto

Alcuni colleghi, residenti in sede diversa da quella in cui prestano servizio, nell'imminenza delle prossime elezioni amministrative ci chiedono se vi sono ipotesi regolamentate di assenza dal servizio per poter esercitare il diritto di voto.

Al riguardo, l'art.118 del D.P.R 361/1957 stabilisce che al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministero per il tesoro con proprio decreto.

Con proprio decreto in data 5 marzo 1992 il Ministero del tesoro ha stabilito che i limiti di tempo, comprensivi del viaggio di andata e ritorno, entro i quali può essere corrisposto il trattamento di missione al personale che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio per esercitare il diritto di voto, sono così fissati:

- a) un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- b) due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Tale trattamento è stato poi esteso anche alle consultazioni europee; in ogni caso può essere riconosciuto al solo personale che dimostri di aver ottemperato al trasferimento di residenza nella località sede di servizio nei termini previsti dalle norme anagrafiche.

Assenze per esercitare la funzione di presidente, scrutatore nel seggio elettorale e per svolgere la funzione di rappresentante di lista

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Accompagnamento immigrati e disciplina missioni:

il Siulp sollecita la convocazione della commissione paritetica

Con nota inviata in data 16 aprile 2012 Al Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S. Ufficio Rapporti Sindacali è stata sollecitata la convocazione della Commissione Paritetica per la risoluzione di controversie interpretative ex art. 29 D.P.R. 164/2002 già richiesta il 25 gennaio, il 2 agosto 2011 ed il 13 marzo u.s..

Nelle citate occasioni, sono state proposte una serie di problematiche che richiedono, inevitabilmente ed inderogabilmente una definizione condivisa nell'ambito dei lavori della citata Commissione.

Il SIULP, in considerazione del fatto che le problematiche già segnalate con le note del 25 gennaio, del 2 agosto 2011 e del 13 marzo scorso, continuano ad avere applicazioni difformi nei vari Uffici territoriali, ha riproposto e sollecitato la convocazione della Commissione affinché vengano assunte decisioni in merito alle seguenti problematiche:

1) Trattamento economico di missione art 13 del DPR nr.51/2009.

Come noto l'art 13 nr.1 del DPR nr.51/2009 recita:

"al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario" (di 1^a classe come previsto dall'art. 13 nr.2).

Nel tempo sono pervenute a questa Segreteria nazionale diverse segnalazioni di strutture territoriali che lamentano la circostanza che ad alcuni colleghi che, senza la preventiva autorizzazione, hanno, comunque utilizzato un mezzo non di proprietà dell'Amministrazione (in genere un autoveicolo di loro proprietà o nella loro disponibilità) per recarsi nella sede di missione, non è stato corrisposto dai loro Uffici Amministrativi Contabili il rimborso previsto dalla norma di cui al citato art 13 nr.1, opponendo, come motivazione e legittimazione al diniego, un parere ministeriale della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio TEP.

Il citato Ufficio, con nota nr.333-G/2.2.24/02.0 del 24 marzo 2011, già inviata in copia con la nota del 16 giugno 2011 di questa Segreteria nazionale, ha sostenuto che laddove alcune Regioni hanno emanato provvedimenti che garantiscono la libera circolazione, per motivi di servizio, agli agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, in ragione di ciò, nell'ottica della politica del contenimento della spesa più volte richiamata, gli Uffici competenti sono invitati a valutare al momento dell'emanazione del provvedimento di invio in missione la possibilità di avvalersi di tale beneficio, per gli spostamenti dei propri dipendenti nella regione, sempre che essa risulti compatibile con il servizio da svolgere. Peraltro, con la medesima nota ministeriale, si sostiene che tutto ciò sarebbe in analogia con quanto già praticato dal Ministero della Giustizia che, nel caso dei rimborsi dovuti per le testimonianze fuori sede rese da personale appartenente alla Polizia di Stato, non procede alla corresponsione delle spese di viaggio se queste ultime avvengono nel territorio ove è prevista la predetta favorevole iniziativa.

Al riguardo si ritiene di non condividere tale posizione, per le seguenti ragioni:

- In primo luogo il primo punto di ambiguità della citata nota ministeriale indirizzata agli Uffici territoriali riguarda l'interpretazione "gli uffici competenti sono invitati a valutare la possibilità di avvalersi di tale beneficio". Non si comprende, sul punto se tale valutazione debba costituire un onere, un vincolo, una mera raccomandazione o semplice segnalazioni, e, proprio per questo essere la causa di difformità applicative a causa delle diverse interpretazioni ed attuazioni che ne vengono date, a parità di condizioni, dai singoli dirigenti a livello territoriale.
- Il citato art 13 costituisce una norma contrattuale recepita con un provvedimento normativo che, nella scala della gerarchia delle fonti, non può essere surrogata, o modificata, da una circolare ministeriale, da un qualsiasi atto amministrativo, o addirittura da un parere motivato da ragioni di mero contenimento della spesa, o a

causa d'insufficiente disponibilità di risorse economiche per corrispondere quanto contrattualmente dovuto, in assenza di un programma di contenimento dei servizi di missione. La norma suddetta non consente una valutazione ed una decisione discrezionale da parte dell'Amministrazione in ordine all'uso del mezzo proprio per recarsi in missione che, al contrario, costituisce, invece, una condizione possibile e che può essere assunta in via esclusiva ed unilaterale dal dipendente, in forma alternativa alle altre modalità che richiedono una preventiva autorizzazione dall'Amministrazione. Tale scelta, infatti, può essere assunta unilateralmente dal personale a prescindere dai costi effettivamente sostenuti, in quanto, comunque, l'Amministrazione non può corrispondere una somma superiore al formale costo del biglietto ferroviario. La norma non richiede, infatti, alcuna produzione di documentazione contabile, ma solo un'autocertificazione che dà diritto al rimborso della somma equivalente al costo del biglietto ferroviario. L'unico atto che deve essere richiesto è che la missione sia stata effettivamente compiuta, a prescindere dal mezzo utilizzato, o dal percorso effettuato dal personale con mezzi propri.

- La norma non contempla alcuna altra fattispecie alternativa che l'Amministrazione possa unilateralmente imporre al dipendente, meno che meno se la giustificazione abbia ragioni d'insolvenza dovuta alla mancanza o insufficiente disponibilità di risorse economiche. A legislazione vigente, nel caso in cui l'Amministrazione, disponga, comunque, l'invio in missione del personale deve necessariamente applicare la citata norma. Nella scelta di disporre la missione si esercita la potestà discrezionale ed unilaterale dell'Amministrazione, non nella decisione di disattendere, o modificare i criteri applicativi delle norme o l'entità del pagamento di un istituto negoziale e contrattuale.

- Le argomentazioni sopra esposte, riguardano, evidentemente, anche il caso citato nella nota del personale inviato in missione per la testimonianza al quale, non si può e non si deve applicare una normativa diversa da quanto previsto dall'art 13 nr.1 del DPR nr.51/2009. Ogni diversa interpretazione, o applicazione risulta essere, a parere del SIULP, in contrasto con le norme contrattuali. A tal proposito la questione sta assumendo una priorità assoluta in considerazione del fatto che diversi dirigenti stanno emanando a livello territoriale autonome disposizioni di servizio, secondo il SIULP, in palese violazione delle norme contrattuali. Al riguardo si allegano tre circolari, una del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia di Milano; un'altra del Dirigente la - Sezione Polizia Stradale di Varese, ed una terza del Questore di Bergamo con le quali si afferma perentoriamente che per le testimonianze presso Uffici giudiziari il dipendente dovrà assolutamente usufruire del mezzo di trasporto pubblico, azzerando così il costo del viaggio e non potrà ritenersi giustificato in alternativa l'uso del mezzo proprio. Aggiungendo, in modo erroneo, che il personale in servizio in Lombardia in virtù di una convenzione che risulta essere scaduta il 31.12.2010 e mai rinnovata, avrebbe diritto al viaggio gratuito per l'uso di mezzi pubblici.

- Infine si sottolinea come il dettato della norma sembra essere chiaro e preciso e le differenti e difformi interpretazioni e applicazioni scaturiscono più da difficoltà nella disponibilità di sufficienti risorse economiche per il pagamento delle missioni e non da incertezza normative nell'interpretativa della disposizione. Tuttavia il principio di economicità e di buona amministrazione a cui si deve ispirare tutta l'azione degli Uffici pubblici e l'esigenza di razionalizzare la spesa, non può essere realizzata in deroga o in palese violazione ma al contrario in ossequio alle leggi vigenti che regolano la materia ed altri sembrano essere gli strumenti da adottare per contenere la spesa entro i limiti sostenibili. Premesso quanto sopra, l'erronea modalità di applicazione dell'art 13 riportata nelle varie note ministeriali e degli Uffici periferici sta generando difformità interpretative ed attuative della norma sopra richiamata, con danno a carico dei colleghi, che ogni giorno vengono inviati in missione e pertanto, a parere del

SIULP, si rende assolutamente urgente e necessaria una pronuncia della Commissione Paritetica.

2) - Trattamento economico complessivo spettante al personale della Polizia di Stato per l'accompagnamento degli immigrati.

Problematiche riguardanti modalità, entità ed uniforme applicazione delle norme in materia di missioni.

Con l'incremento delle attività di accompagnamento d'immigrati mediante trasporto a mezzo aereo nei Paesi d'origine, sono giunte a questa Segreteria Nazionale numerose segnalazioni e quesiti riguardanti le modalità, l'entità e le voci retributive da considerare e da corrispondere al personale impiegato in tale genere di servizi.

Il costante ed esponenziale incremento del flusso migratorio irregolare di cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa, hanno determinato un notevole incremento di gravosi ed onerosi servizi di accompagnamento a carico del personale in servizio presso gli Uffici territoriali e l'acuirsi dei dubbi applicativi delle norme, con l'insorgenza di contenziosi e conflittualità interpretative delle norme a livello territoriale. Spesso stanno prevalendo interpretazioni delle norme restrittive, difformi e disomogenee tra le diverse realtà territoriali, nel tentativo, da parte degli Uffici, di contenere la spesa con effetti dannosi e discriminatori sul personale.

La problematica riguarda le modalità di svolgimento ed il relativo trattamento economico nei numerosi e quotidiani casi in cui, nella medesima giornata, l'attività di missione venga svolta dallo stesso personale in parte in territorio nazionale, ed in parte in territorio estero, proprio in considerazione del diverso trattamento economico nelle due fattispecie sopra citate. In particolare, a prescindere dalla considerazione che il trattamento di missione nazionale è regolamentato da una norma contrattuale, mentre quello per le missioni all'estero è regolato dalla legge, ciò che più rileva è che nel primo caso, come noto, il pagamento dell'indennità di missione è assolutamente compatibile con l'attribuzione di altre indennità, quali il pagamento del lavoro straordinario e delle altre indennità connesse alla concreta modalità di svolgimento del servizio, mentre nel caso di missioni all'estero, l'attribuzione di tale indennità è onnicomprensiva di tutte le altre indennità. La circostanza che nella medesima giornata solare lo stesso personale venga impiegato in entrambe le tipologie di servizio pone delicati problemi sul trattamento economico da attribuire e sta generando difformità applicative tra le diverse realtà territoriali sulle modalità, sui tempi d'impiego e sul trattamento economico. In ogni caso la missione si svolge in modo atipico rispetto alla maggior parte delle missioni all'estero, in quanto il personale spesso inizia la missione dalla propria sede di servizio, con o senza la persona da espellere, percorre in molti casi anche centinaia di chilometri e diverse ore in territorio italiano prima di giungere all'aeroporto, accompagna gli immigrati da espellere durante tutta la durata del volo, ed in molti casi, in modo continuativo, rientra presso la propria sede di servizio che, per taluni colleghi, coincide con quella ove si trova l'aeroporto e per altri, invece è molto distante da tale luogo. Sulla scorta delle argomentazioni sopra addotte il SIULP ritiene che, per queste specifiche attività di accompagnamento d'immigrati per l'espulsione, il trattamento economico di missione potrebbe essere assimilato, se non in tutto, almeno in parte (almeno l'attività che si effettua in territorio italiano prima della partenza e dopo l'arrivo) alle missioni nazionali, con conseguente analoga regolamentazione sotto il profilo del trattamento economico complessivo. In tale caso, pertanto, oltre al trattamento di missione (nelle sue varie possibilità ed articolazioni previste dalle norme contrattuali), spetterebbe anche la corresponsione del trattamento di straordinario emergente e delle altre voci economiche previste.

Quello che non può essere condiviso riguarda l'attribuzione del medesimo trattamento economico (missione all'estero onnicomprensiva), nonostante una durata sensibilmente diversa del servizio tra più colleghi impiegati per il medesimo servizio, in taluni

casi, addirittura provenienti da differenti sedi di servizio.

Ciò per le particolari modalità di svolgimento della missione e delle operazioni di espulsione con l'uso del mezzo aereo che riguardano, spesso in contemporanea, decine di immigrati e quindi di poliziotti adibiti al servizio di accompagnamento fatti concentrare tutti presso l'aeroporto per le operazioni d'imbarco ed espulsione. Delle due l'una, o si deve trovare una soluzione che consenta l'attribuzione al medesimo -personale impiegato di una parte di missione interna, con relativo trattamento economico ed una parte all'estero omnicomprensiva o si deve pensare ad una diversa e distinta modalità d'impiego con - un'aliquota di personale che inizia e termina la missione in territorio italiano con relativo trattamento economico previsto dal contratto, ed un'altra aliquota di altro personale che dovrebbe curare solo l'effettiva missione all'estero, con relativo trattamento economico omnicomprensivo, come previsto dalle norme attuali.

Si segnala, altresì, che, recentemente, anche il Consiglio di Stato Sezione 4[^] con una sentenza del 19 giugno 2007, già trasmessa per le vie brevi all'Ufficio nel corso della riunione del 16 marzo u.s., ha respinto in forma definitiva un appello proposto dai Ministri della Difesa e dell'Economia avverso una sentenza del TAR Lazio che accoglieva un ricorso presentato da alcuni militari che rivendicavano ed avevano ottenuto il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario addirittura effettuate all'estero.

Peraltro il Servizio TEP e Spese varie il 16 dicembre scorso ha emanato una circolare sull'argomento con cui ribadisce l'omnicomprensività della diaria per la missione all'estero, con esclusione del lavoro straordinario e delle altre voci. Tale disposizione ribadisce, in forma astratta, le differenze relative al trattamento economico spettante nei casi di missione interne e le missioni estere, ma non chiarisce né risolve la concreta problematica sopra esposta che richiede, a parere del SIULP, necessariamente ed urgentemente una pronuncia della Commissione Paritetica.

Nella nota di sollecito si sottolinea come sulle questioni in esame l'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta del SIULP, abbia fornito risposte con le note nr. 557/RS/01/20/14/1597 del 2 marzo 2012 relativa al trattamento economico di missione art 13 del DPR NR.51/2009 e nr. 557/RS/01/20/14/1216 del 5 marzo 2012 relativo al trattamento economico complessivo spettante al personale inviato in missione per l'accompagnamento degli immigrati, piuttosto generiche, che non sono condivisibili, né risolutive, e che lasciano inalterati i dubbi e le difformità interpretative ed applicative.

Peraltro, un approfondimento complessivo della materia relativa ai servizi di accompagnamento si rende necessaria anche in relazione alla esigenza di una puntuale determinazione delle modalità operative con cui procedere alla esecuzione di detti servizi, anche e soprattutto alla luce degli ultimi accadimenti enfatizzati dagli organi di stampa dopo la diffusione di alcune foto sul social network Facebook.



Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato

Codice fiscale
97308750583

"Per aiutarci ad aiutare chi ha bisogno di sangue!"

ADVPS ONLUS - www.advps.it

Canalizzazione dei pagamenti mediante conto corrente

Alcuni Colleghi ci chiedono chiarimenti in ordine alla necessità o meno di canalizzare il pagamento delle competenze principali ed accessorie su un conto corrente o altro strumento bancario succedaneo.

Al riguardo si precisa che il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicato nello stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.». All'articolo 12 comma 2 prevede che "al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti bancari o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrano nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d).

Si tratta di una norma antievasione con la quale da un lato si vieta alla Pubblica Amministrazione di corrispondere stipendi e pensioni di entità superiore a 500 € utilizzando denaro liquido dall'altro, mentre viene ridotta a 1000 € la soglia di tracciabilità dei pagamenti per le transazioni dei privati, si prevede che gli stipendi, le pensioni o i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale o periferica o dai loro enti, di importo superiore a 500 €, siano erogati mediante strumenti diversi dal denaro contante e secondo strumenti di pagamento elettronici di tipo bancario o postale.

Dunque, tutti i lavoratori dipendenti e pensionati dovranno necessariamente munirsi di un conto corrente, postale o bancario, o di una carta prepagata per riscuotere gli emolumenti di competenza.

SIULP CATANIA – FONDO PIPPO BASILE

Il collega Pippo BASILE, già consigliere nazionale SIULP e segretario regionale SICILIA nonché componente della Segreteria Provinciale di Catania, per anni punto di riferimento per la nostra Organizzazione sindacale e per tutti i colleghi del territorio, è oggi collocato in quiescenza per grave infermità.

La mattina del 9/07/2010, mentre si recava in servizio alla guida della propria moto, rimaneva vittima di un grave incidente stradale con altro veicolo. A seguito dell’impatto il collega, nonostante indossasse il casco protettivo, riportava gravissime lesioni che lo costringono – ancora oggi – in una condizione di immobilità e grande sofferenza.

Dopo l’incidente, il collega Pippo Basile è stato sottoposto a più interventi di neurochirurgia e di tracheotomizzazione, e quindi trasportato a mezzo aereo ambulanza presso l’Istituto “MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE” di Imola, dal quale è stato dimesso solo nel giugno scorso, a quasi un anno di distanza dall’evento.

Oggi il collega versa in condizioni di totale disabilità da tetraplegia, e ha bisogno di continua assistenza e cure specialistiche non potendo più svolgere nessun atto quotidiano della vita.

In coincidenza delle dimissioni ospedaliere, il collega è stato collocato in quiescenza con trattamento stipendiale che, in virtù della sola anzianità di servizio, ammonta alla metà dello stipendio che percepiva atteso, tra l’altro, che l’iter per la corresponsione di pensione privilegiata ed equo indennizzo è, notoriamente, piuttosto lungo e complesso.

La moglie e i due figli, con enorme dispendio di energie e di risorse economiche, fino ad oggi hanno affrontato con grande dignità il dramma che ha mutato per sempre la loro vita, sostenendo le spese onerose e necessarie per le cure del collega, che abbisogna ininterrottamente dell’assistenza di professionisti.

Con la stessa dignità, Vi chiediamo oggi un aiuto economico che possa in concreto sollevare la famiglia dalla quotidiana angoscia per far fronte a tutte le spese necessarie, poiché il grave dramma che li ha colpiti ha determinato il ricorso a ogni risorsa economica.

Sebbene consapevoli che qualsiasi aiuto non sarà risolutorio del dramma che il collega e i suoi familiari stanno vivendo, siamo tuttavia certi che il SIULP saprà profondere in un tangibile gesto di solidarietà quel concreto senso di appartenenza che lo rende da sempre un grande sindacato.

A tale scopo, la Segreteria Provinciale del SIULP di Catania ha aperto, presso il Credito Siciliano S.p.a. sede di Acireale (CT) piazza Duomo nr.12, un conto corrente bancario intestato a:

SIULP CATANIA – FONDO PIPPO BASILE”

Codice IBAN: IT92J030192620000006122655

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ **CESSIONE DEL QUINTO**

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ **PRESTITI PENSIONATI**

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ **PRESTITO CON DELEGA**

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ **PRESTITI PERSONALI**

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ **EUROCCS CARD**

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

